REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di M
- che, a norma dell' art. 3 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n. 447, "Sono di competenza dello Stato () la determinazione () con DPCM () dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti" (l' anzidetto DPCM è stato emanato in data 5/12/1997);
- che, a norma dell' art. 11, comma 1, della legge 7/7/2009 n. 88, "Al fine di garantire la piena integrazione nell' ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/6/2002, relative alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale () il Governo è delegato ad adottare () entro sei mesi (portati a
dodici dall' art. 15, comma 1, lettera "a" della legge n. 96 del 2010) dalla data di entrata in vigore (29/7/2009) della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell' ambiente esterno e dell' ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale";
- che, a norma del comma 5 dell' anzidetto articolo, nel testo originale, "In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all' art. 3, comma 1, lettera "e", della legge 26/10/1995 n. 447 non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori – venditori e acquirenti di alloggi sorti

successivamente alla data di entrata in vigore (29/7/2009) della presente

legge";

- che non vi era nulla da chiarire, perché non vi era e non poteva esservi alcuna oggettiva incertezza sul fatto che la disciplina pubblicistica sulle sorgenti rumorose e sui requisiti acustici passivi degli edifici si applicasse anche nei rapporti tra privati, tant' è vero che non vi è traccia di controversie in proposito;
- che, quindi, la dichiarata volontà del legislatore di "interpretazione autentica", contenuta nell' art. 15 della legge 4/6/2010 n. 96, presenta tutti i criteri della incostituzionalità indicati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 27/11/2000 n. 525 e 4/4/1990 n. 155.

.....

- che, infatti, chi ha agito in giudizio contro il costruttore venditore, lamentando il mancato rispetto dei valori del DPCM 5/12/1997, ha sostanzialmente e prima di tutto fatto valere carenze o inidoneità dell' edificio sotto l'aspetto acustico, per cui il riferimento al DPCM costituisce semplicemente uno dei parametri su cui il giudice può fondare la decisione sull'accoglimento o meno della domanda, ma da questa indicazione da parte dell'attore il giudicante non è affatto vincolato e, anzi, può prescinderne totalmente, a maggior ragione se detto DPCM non è più applicabile per disposizione di legge;
- che, inoltre, la carenza di un immobile sotto l' aspetto acustico rimane pur sempre un vizio della cosa, che può essere fatto valere in forza degli art. 1490 e 1491 c.c., ovvero degli art. 1667 1669 c.c.;
- che, in sintesi, le norme alla stregua delle quali debbono essere valutati gli anzidetti vizi sono quelle dell'arte, vigenti al momento in cui la prestazione è resa e, in ciò, il giudice ha margine di discrezionalità, atteso il fatto che le regole

dell' arte non vanno intese in modo assoluto, ma devono invece adeguarsi alle esigenze ed agli scopi cui l'opera è destinata;

- che, conseguentemente, le regole dell' arte cui fare riferimento sono, oltre a quelle indicate nella letteratura tecnica ed alle norme UNI in materia di acustica edilizia, anche le stesse regole del DPCM 5/12/1997, benché sospese;

- che, in altri termini, il giudice è perfettamente libero di assumere i dati tecnici del DPCM 5/12/1997, estrapolandoli dalla fonte regolamentare in cui sono contenuti, anche nei rapporti tra privati, anche perché, avendoli il legislatore ritenuti applicabili sul versante pubblico, non può certamente negarsi che il loro rispetto integri il principio di diligenza nell' adempimento prescritto dall' art. 1176, secondo comma, c.c.;

.....